



La tutela dell'identità *on-line*

Dott.ssa Annarita Ricci
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti – Pescara

annarita.ricci@unich.it

L'INFORMAZIONE

L'INFORMAZIONE

- Diverse le accezioni del termine “informazione”
 - qualsiasi dato rappresentativo di fatti, accadimenti e situazioni del mondo reale
 - qualsiasi attività di comunicazione al pubblico condotta attraverso la parola e i mezzi di comunicazione di massa

L'informazione e il singolo

- Il singolo nei confronti dell'informazione vanta un diritto all' "appropriazione"
 - il diritto di ricevere informazioni
- Il singolo nei confronti dell'informazione vanta un diritto di azione
 - il diritto di fare e diffondere informazioni

L'informazione e il singolo

- Il singolo nei confronti dell'informazione vanta una pretesa attiva, consistente nel controllo sulla diffusione di informazioni inerenti alla sua persona
- Il singolo nei confronti dell'informazione vanta il diritto di non subire lesioni alla sua sfera personale derivanti dalla diffusione di informazioni

L'INFORMAZIONE QUALE DATO PERSONALE

L'INFORMAZIONE QUALE DATO PERSONALE

- L'informazione può essere “dato personale” e come tale essere sottoposta alla relativa disciplina del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
- Dato personale è “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”

INFORMAZIONE QUALE DATO PERSONALE

- I dati personali, se oggetto di trattamento, devono essere
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza
 - raccolti e registrati per scopi determinati, esplicativi e legittimi
 - esatti e, se necessario, aggiornati
 - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per la quali sono stati raccolti
 - conservati solo per il periodo necessario

LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RETE

LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RETE

- In Rete non sussiste un generale principio selettivo ordinante la formazione e la diffusione dell'informazione
- La Rete non è un archivio: è un deposito di archivi
- Non sussiste una generale garanzia di autorevolezza, obiettività, completezza e più in generale, di verità dell'informazione

LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RETE (2)

- L'utente in Rete non è guidato e non sempre è in grado di filtrare e di fruire correttamente dell'informazione
- “Ritenere che l'utente di Internet sia un utente smaliziato (...), sicuro di ciò che cerca nel sistema informatico ed in grado di discernere i contenuti offerti è un'immagine corrispondente ad una fetta minoritaria degli utenti del sistema, utopistica con riguardo all'utente medio” (Trib. Milano, ord. 1° aprile 2011)

LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN RETE (3)

- L'informazione lesiva dell'altrui sfera personale se diffusa in Rete assume connotati dannosi maggiori rispetto alla medesima informazione pubblicata attraverso i tradizionali strumenti di comunicazione di massa
- La pubblicazione cartacea è destinata con il tempo ad essere accantonata
- La fruizione dell'informazione in Rete è permanente e continua

LA TUTELA
DELL'INFORMAZIONE QUALE
COMPONENTE DELLA PERSONA

INFORMAZIONE E IDENTITÀ PERSONALE

- Le informazioni inerenti ad un soggetto concorrono a determinare la sua identità
- L'identità è sintesi della persona
- Sintesi dinamica

LA TUTELA DELLA IDENTITÀ PERSONALE

- Diritto all'immagine
 - controllo sulla propria immagine, anche sociale
- Diritto al nome
 - controllo sul proprio nome
- Diritto alla riservatezza
 - non subire intrusioni nella sfera privata

LA TUTELA DELLA IDENTITÀ PERSONALE (2)

- Diritto all'identità personale
 - non vedere travisata la propria immagine sociale
- Diritto alla reputazione
 - non subire alterazioni del patrimonio morale e sociale fondato sull'altrui considerazione e stima
- Diritto alla protezione dei dati personali
 - esercitare un controllo, anche attivo, su detti dati

IL DIRITTO ALL'OBLIO

Il diritto all'oblio

- Il diritto all'oblio è il diritto a chiedere la CANCELLAZIONE di notizie che, sebbene legittimamente pubblicate in un determinato momento storico, risultano a seguito del trascorrere del tempo ormai dimenticate o ignote alla generalità dei soggetti
- Il diritto all'oblio è la pretesa a non vedere RIPUBBLICATE e conseguentemente reintrodotte nel circuito della divulgazione informativa notizie relative a vicende personali

Il diritto all'oblio (2)

- La pretesa NON si basa su una valutazione qualitativa della notizia
- Non si tratta di valutare se la notizia è denigratoria
- Si tratta di valutare se la ripubblicazione o la permanenza in Rete della notizia a seguito del trascorrere del tempo sia legittima
- IL TEMPO è il criterio di riferimento
- La CRONACA è la condizione di legittimità

Il diritto all'oblio (3)

- La notizia legittimamente pubblicata in un determinato momento di storico perde di giustificazione perché riproposta in un altro momento storico, lontano dal precedente
- Con il trascorrere del tempo l'interesse collettivo perde interesse con la notizia
- Con il trascorrere del tempo la memoria collettiva si affievolisce
- La riproposizione della notizia riaccende i riflettori

Il diritto all'oblio (4)

- Trascorso un notevole lasso di tempo, una notizia già legittimamente pubblicata in passato può essere ripubblicata SOLO SE sono sopraggiunti fatti nuovi che giustificano la riproposizione della notizia
- Nel rispetto, evidentemente, dei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca
 - la notizia deve essere VERA, COMPLETA, PERTINENTE (rispetto alle finalità della pubblicazione), GIUSTIFICATA dall'interesse della collettività alla conoscenza

Il diritto all'oblio (5)

- Con il diritto all'oblio si tutela l'interesse del soggetto a rientrare nell'anonimato
- Con il diritto all'oblio si tutela l'interesse del soggetto ad essere lasciato in pace
- Con il diritto all'oblio si tutela l'interesse del soggetto a non subire alterazioni del suo patrimonio morale e sociale acquisito nel tempo anche in ragione della dimenticata vicenda che lo aveva riguardato in passato

Il diritto all'oblio (6)

- Strumento a tutela di altri diritti
 - diritto alla protezione dei propri dati personali
 - diritto alla riservatezza
 - diritto all'identità personale
 - diritto alla reputazione

ANALISI DI UN CASO: CASS. 5 APRILE 2012, N. 5525

I fatti

- Un politico è imputato del reato di corruzione nel 1993
- La notizia è riportata dai principali quotidiani
- Successivamente il politico è assolto
- Tramite la ricerca negli archivi storici di un quotidiano *online* è possibile rinvenire l'articolo
- L'articolo riporta la notizia dell'imputazione non quella successiva dell'assoluzione

I fatti

- L'articolo è stato indicizzato e come tale è rinvenibile anche attraverso i c.d. “motori di ricerca generalisti”
- Il politico chiede il blocco dei dati personali contenuti nell'articolo
- La domanda di blocco è respinta sia dal Garante per la protezione dei dati personali sia dal Tribunale di Milano

I fatti

- Una prima argomentazione del rigetto della richiesta di blocco è il bilanciamento tra diritto all'informazione e diritto alla protezione dei dati personali
- Una seconda argomentazione è quella per cui, non trattandosi di una RIPUBBLICAZIONE di una notizia legittimamente pubblicata nel passato ma della conservazione della notizia nell'archivio storico del quotidiano, l'interessato non può invocare il DIRITTO ALL'OBLIO

La decisione

- Cassata la sentenza di primo grado (con cui era stata rigettata la richiesta di blocco dell'interessato)
- Rinvio al Tribunale di Milano che deve procedere a nuovo esame del conflitto attenendosi ai principi affermati dalla decisione

I principi affermati

- La notizia legittimamente pubblicata nel 1993 è rintracciabile perché conservata nell'archivio storico del quotidiano *on-line*
- La notizia allora pubblicata per la finalità di cronaca è conservata a distanza di anni per la finalità di memoria storica
- Non si tratta di una ripubblicazione ma di una conservazione all'interno di un archivio di valenza storica
- Cambia la finalità che legittima il trattamento delle informazioni (...)

I principi affermati (2)

- (...) ciononostante deve essere garantita la qualità dei dati attraverso la completezza
- I dati contenuti nella notizia devono essere esatti e aggiornati
 - altrimenti la verità è parziale e la finalità della pubblicazione frustrata
 - altrimenti la proiezione dell'identità personale della persona coinvolta nella notizia è travisata

I principi affermati (3)

- La conservazione e conseguente fruibilità di una notizia pubblicata anni or sono per una legittima finalità di cronaca deve trovare giustificazione in una diversa finalità: nel caso di specie cronaca storica (supportata dal persistente ruolo politico rivestito dall'interessato)
- La notizia deve essere contestualizzata e aggiornata: nel caso di specie deve riportare la notizia della successiva assoluzione del politico dal reato di corruzione
- L'aggiornamento e la contestualizzazione si pongono a tutela dell'interessato e della sua identità personale, ma non solo (...)

I principi affermati (4)

- (...) l'aggiornamento e la contestualizzazione si pongono a salvaguardia della collettività e del suo diritto a ricevere una completa e corretta informazione
- Non essendo a questo scopo sufficiente la generica possibilità di rinvenire all'interno del mare di Internet informazioni ulteriori che consentono alla generalità degli utenti di rendere completo il quadro conoscitivo sulla notizia

Il diritto ad essere dimenticato

- Il caso del dott. Andrew Feldmar
- Il caso di Max Mosley
- Corte di Giustizia Europea 13 maggio 2014, Google Spain SL/Google Inc contro Agenzia Spagnola per la protezione dei dati/ Mario Costeja Gonzalez
- Casi che pongono (anche) la problematica inherente alla indicizzazione dei contenuti da parte del motore di ricerca Google

Infine: suggerimenti di lettura

- Finocchiaro, Privacy e protezione dei dati personali, Zanichelli, 2012
- Mayer – Shonberger, Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale, Egea, 2000
- Finocchiaro, Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione, in Diritto dell'Informazione e dell'informatica, 3, 2012, p. 383 e ss.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

annarita.ricci@unich.it